

FISCALITA' - DOPPIA IMPOSIZIONE

Rimborso tassazione dei proventi finanziari

La doppia imposizione

Nell'ambito di un portafoglio titoli succede di frequente che i proventi (esemplificando i dividendi e gli interessi obbligazionari) possano essere soggetti a trattenute nello Stato della fonte. Potrebbe, di conseguenza, verificarsi un fenomeno di doppia imposizione dello stesso reddito nello Stato della fonte come nello Stato di residenza del percettore, cd. "doppia imposizione giuridica".

Ai fini del calcolo del carico fiscale complessivo, diviene quindi un fattore rilevante la modalità con cui lo Stato di residenza del percettore del reddito attenua fino ad eliminare del tutto (o quasi) la doppia imposizione.

Tutto ciò premesso, al fine di evitare il verificarsi del fenomeno della doppia imposizione internazionale, i vari Stati hanno stipulato tra loro Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni che regolano la potestà impositiva tra gli stessi Stati, e indicano come dovrà avvenire la tassazione dei redditi percepiti da uno dei due Stati, nei confronti di soggetti non ivi residenti.

Con lo strumento delle Convenzioni contro le doppie imposizioni gli Stati hanno cercato di evitare la fattispecie in cui si rende necessario effettuare la tassazione del reddito sia nel Paese in cui questo è stato prodotto sia nel paese di residenza del soggetto che lo ha percepito.



Come eliminare la doppia imposizione: un esempio per Svizzera e Italia

Genericamente, i metodi più comuni per eliminare la doppia tassazione possono essere sintetizzabili come segue:

- il metodo del credito di imposta per le imposte pagate all'estero;
- il metodo dell'esenzione per i proventi soggetti ad imposizione all'estero.

A titolo esemplificativo si riportano sinteticamente alcune informazioni supplementari con riferimento all'Italia e alla Svizzera. In particolare, entrambi i Paesi sostanzialmente adottano con riferimento ai redditi finanziari, il metodo del credito di imposta estero, che comunque non può eccedere:

- l'ammontare delle imposte domestiche applicabili al reddito estero (altrimenti lo Stato di residenza di fatto rimborserebbe le imposte estere al contribuente);
- la misura della ritenuta prevista dalla Convenzione contro le doppie imposizioni (CDI).

SVIZZERA

La Svizzera utilizza il metodo del credito di imposta (cd. “computo globale di imposta”) solo in applicazione di una CDI in vigore con lo Stato della fonte e solo per determinate tipologie di redditi, in particolare gli interessi, i dividendi e le royalties, che sono soggetti a ritenuta alla fonte.

Per il resto utilizza il metodo dell’esonazione con riserva di progressione dell’aliquota per evitare fenomeni di doppia imposizione.

In mancanza di una CDI, il contribuente non può applicare il computo globale di imposta. In questo caso le imposte non possono essere detratte dalle imposte, ma possono solo essere dedotte ovvero sottratte dalla base imponibile.

ITALIA

L’Italia usa solitamente il metodo del credito di imposta per ridurre o eliminare la doppia imposizione. Tuttavia, il credito di imposta spetta solo nell’ipotesi in cui il reddito estero abbia concorso alla formazione del reddito complessivo.

In pratica, quando un reddito è imposto nello Stato della fonte, lo Stato di residenza tassa nuovamente tale reddito, ma permette al contribuente di detrarre dall’imposta domestica le imposte pagate all’estero su quello stesso reddito.

Il meccanismo del credito per le imposte estere non è di converso applicabile in presenza di redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, a imposta sostitutiva o a imposizione sostitutiva operata dallo stesso contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. Ciò comporta che per tale tipologia di redditi (tra cui rientrano tra gli altri anche gli interessi obbligazionari e i dividendi) le ritenute subite all’estero non siano accreditabili contro le imposte italiane.

Se la ritenuta operata all’estero eccede quella convenzionale, il contribuente può procedere a chiedere a rimborso la maggiore imposta versata rispetto a quella prevista dalla CDI.

Per i dividendi percepiti tramite l’intervento di un intermediario finanziario italiano non vi sono dubbi che la ritenuta vada operata sull’ammontare percepito, ovvero il dividendo decurtato della ritenuta alla fonte, cd. “netto frontiera”. Per quanto attiene agli interessi (e ai dividendi percepiti senza l’intervento di un intermediario finanziario italiano), si ritiene che l’importo da tassare sia al lordo delle ritenute alla fonte subite all’estero;

Con riferimento ai termini di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso delle ritenute operate in eccesso rispetto a quelle convenzionali, gli stessi sono da verificarsi caso per caso in quanto variano da Paese a Paese. Veco Advisory SA offre questo servizio di rimborso ai clienti domiciliati sia in Svizzera che all’estero. Gli specialisti di Veco Advisory SA si occuperanno di analizzare il portafoglio investimenti al fine di valutare caso per caso se vale la pena o meno intraprendere la procedura di rimborso e nel qual caso si occuperanno di sbrigare tutte le complesse e dispendiose pratiche al fine di chiedere il rimborso delle imposte a nome dei clienti stessi.

Veco Group SA
Via Lavizzari 4
6901 Lugano
Svizzera

T +41 91 911 71 11
info@vecogroup.ch
www.vecogroup.ch

Lugano Londra Dubai Hong Kong Malta

Swiss Advisors 1973